



Allegato n. 5 al Regolamento di Istituto  
(come modificato con delibera n. 42 del 28/06/2023)

## Regolamento Viaggi e visite d'istruzione

Il presente regolamento, redatto in conformità alle Circolari Ministeriali n. 291 del 14/10/1992 n. 623 del 2/10/1996, al DPR n.275 del 8/3/1999, alla nota MIUR Prot. 1902 del 20/9/2002 si applica a:

- Viste guidate, uscite didattiche durante le ore curricolari o di un'intera giornata;
- Viaggi d'istruzione di più giorni;
- Viaggi per adesione ai Progetti europei;
- Scambi culturali e soggiorni studio all'estero;
- Viaggi connessi ad attività sportive (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive).

Le attività descritte costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte integrante delle lezioni. Esse devono avere le seguenti finalità:

- Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno;
- Sviluppo delle capacità di collaborazione e rispetto delle regole;
- Conoscenza del patrimonio storico-artistico dell'Italia e dell'Europa;
- Perfezionamento della conoscenza delle lingue e culture straniere;
- Orientamento scolastico in uscita.

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa, quando possibile, a tutti gli studenti.

**I Consigli di Classe**, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, sono responsabili della programmazione delle attività descritte e le approvano a maggioranza.

Pertanto nei mesi di **ottobre e novembre** i consigli di classe, riuniti in seduta formale:

- progettano viaggi e visite coerenti con la programmazione didattica annuale;
- verbalizzano la nomina del referente, dei docenti accompagnatori e individuano i nominativi degli eventuali sostituti;
- concordano con i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti **un limite massimo di spesa** per ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento al fine di garantire la massima adesione degli studenti.

**Il Consiglio d'Istituto** delibera sui viaggi e sulle date nel mese di **dicembre**.

**N.B. Il rispetto dei tempi è necessario per consentire alla segreteria di svolgere l'iter**



procedurale previsto per l'organizzazione generale del viaggio.

**Docenti accompagnatori:** La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di **uno ogni quindici** studenti partecipanti, e di **un supplente ogni due accompagnatori, che non abbia già dato la propria adesione in altre classi per la medesima/altre** attività. I docenti possono partecipare ad uscite didattiche/viaggi di istruzione per un massimo di otto giorni per anno scolastico. Tale limite può essere superato nel caso dei progetti Erasmus.

Essi devono essere individuati **tra i docenti delle classi**; è auspicabile che nel gruppo almeno un docente sia della materia oggetto del viaggio. Per tutte le uscite è prevista la presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni portatori di handicap, il rapporto sarà di uno ad uno nei casi gravi.

### **Precisazioni e vincoli:**

1. Nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione dei 2/3 degli alunni componenti le singole classi.
2. Il viaggio, una volta approvato, naturalmente solo in presenza di tutti gli elementi previsti dal presente regolamento, non può subire modifiche, né riguardo all'itinerario e al programma, né all'abbinamento con una eventuale seconda classe.
3. Come per le uscite didattiche di un giorno, anche per i viaggi di istruzione la scuola non prevede attività didattica alternativa.

Si prevedono di norma:

- Gite di istruzione DI UN GIORNO per le classi prime e seconde;
- Gite di istruzione DI TRE GIORNI – IN ITALIA per le classi terze e quarte;
- Gite di istruzione DI CINQUE GIORNI in Italia o all'Estero per le classi quinte.

In aggiunta alle gite di istruzione, è possibile organizzare uscite didattiche di un giorno o di una mattina per la visita a Musei e Mostre, o per la partecipazione a Concerti e, in generale, ad eventi culturali coerenti con gli indirizzi del Liceo "A. Passaglia", per un massimo di otto per anno scolastico.

Il periodo indicato per tali attività è quello compreso indicativamente tra l'inizio dell'anno scolastico e la fine di aprile. È da escludere il mese di maggio, salvo casi particolari approvati dal Dirigente Scolastico.

### **Comportamento degli studenti**



Gli studenti devono sempre avere con sé il numero di telefono della famiglia (o struttura) ospitante e dei docenti accompagnatori, conoscere il programma dello scambio o dello stage/ workshop, tenere un comportamento corretto, civile e responsabile, partecipare con puntualità a tutte le attività previste dallo scambio o dallo stage, nel rispetto delle regole stabilite con la scuola partner, rispettare le regole di convivenza della famiglia (o struttura) ospitante e mantenere sempre i contatti con i docenti accompagnatori.

Il mancato rispetto di tali regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, compresa la sospensione del viaggio. Nel caso di gravi infrazioni disciplinari individuali, e' previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia, che dovrà assumersi l'onere di riportare il figlio a casa a proprie spese.

Al docente accompagnatore spetta il compito di prendere tutte le decisioni che si rendessero necessarie per far fronte a comportamenti o situazioni impreviste.

Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione permane il divieto di fumare.

## **Scelta dell'accompagnatore e sue responsabilità**

Il Consiglio di Classe propone al dirigente scolastico i docenti accompagnatori e i sostituti, non già impegnati in altre attività simili. Qualsiasi impedimento da parte dei docenti accompagnatori a partecipare a tali attività dovrà essere tempestivamente comunicato alla DS, DSGA, e alla Segreteria. Eventuali costi che la scuola debba sostenere, causa rinuncia del docente accompagnatore non dovuta a motivi di salute o gravi motivi familiari, saranno a carico del docente stesso perché non coperti da assicurazione della scuola.

Nel corso di tutte le attività in oggetto i docenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza degli alunni nei limiti di cui all'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 312/80: "la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi".

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale.